

**UNIONE DEI COMUNI  
"BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE"**

(Allai – Ollastra – Siamaggiore – Siamanna – Siapiccia – Simaxis – Solarussa – Villanova Truschedu – Zerfaliu)

Via Cagliari, 09088 San Vero Congius (Fr. Simaxis) Simaxis (OR), Italia  
Tel. 0783-405448, Fax. 0783-405448, E\_mail. unionevalletirsogrighine@tiscali.it

**SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO URBANO**

(ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.)

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione con Deliberazione	n. <u>73</u> in data <u>21.12.2010</u>
Approvato dal Consiglio Comunale di Allia con Deliberazione	n. _____ in data _____
Approvato dal Consiglio Comunale di Ollastra con Deliberazione	n. _____ in data _____
Approvato dal Consiglio Comunale di Siamaggiore con Deliberazione	n. _____ in data _____
Approvato dal Consiglio Comunale di Siamanna con Deliberazione	n. _____ in data _____
Approvato dal Consiglio Comunale di Siapiccia con Deliberazione	n. _____ in data _____
Approvato dal Consiglio Comunale di Simaxis con Deliberazione	n. _____ in data _____
Approvato dal Consiglio Comunale di Solarussa con Deliberazione	n. _____ in data _____
Approvato dal Consiglio Comunale di Villanova Truschedu con Delib.	n. _____ in data _____
Approvato dal Consiglio Comunale di Zerfaliu con Deliberazione	n. _____ in data _____

## SOMMARIO

<b>PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Principi generali.....	4
Art. 3 - Definizioni .....	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	6
Art. 5 - Competenze e obblighi del Soggetto delegato alla gestione dei rifiuti urbani .....	8
Art. 6 - Competenze dei Comuni .....	9
Art. 7 - Competenze del Soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani .....	10
<b>PARTE II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI .....</b>	<b>10</b>
Art. 8 - Criteri generali.....	10
Art. 9 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	11
Art. 10 - Rifiuti urbani cimiteriali .....	13
Art. 11 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento.....	13
Art. 12 - Procedure di accertamento .....	13
<b>PARTE III - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....</b>	<b>15</b>
Art. 13 - Norme generali per l'esecuzione del servizio.....	15
Art. 14 - Raccolta del rifiuto secco residuo indifferenziato.....	15
Art. 15 - Raccolta dell'umido.....	16
Art. 16 - Raccolta carta e cartone .....	17
Art. 17 - Raccolta plastica .....	18
Art. 18 - Raccolta del vetro.....	19
Art. 19 - Raccolta imballaggi metallici (barattolame) .....	20
Art. 20 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie .....	21
Art. 21 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....	21
Art. 22 - Raccolta dei rifiuti pericolosi etichettati T e/o F.....	22
Art. 23 - Raccolta dei rifiuti ingombranti.....	22
Art. 24 - Manifestazioni ricorrenti (sagre, fiere, feste, ecc.).....	23
Art. 25 - Mercati settimanali.....	23
Art. 26 - Autotrattamento domestico della frazione organica .....	23
Art. 27 - Centri comunali di raccolta (ecocentri) .....	24
<b>PARTE IV - ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA .....</b>	<b>28</b>
Art. 28 - Generalità sui servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni .....	28
Art. 29 - Lo spazzamento stradale .....	28
Art. 30 - Raccolta rifiuti dai cestini stradali .....	28
Art. 31 - Estirpazione delle erbe.....	29
Art. 32 - Pulizia delle aree private .....	29
Art. 33 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale .....	29
Art. 34 - Raccolta dei rifiuti abbandonati .....	30
<b>PARTE V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI .....</b>	<b>31</b>
Art. 35 - Oneri dei produttori e dei detentori .....	31
Art. 36 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali .....	31
Art. 37 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili .....	31
Art. 38 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli.....	32
Art. 39 - Convenzione per i servizi di gestione dei rifiuti speciali .....	32
<b>PARTE VI - DECORO URBANO ED AMBIENTALE .....</b>	<b>33</b>
Art. 40 - Disposizioni di carattere generale.....	33
Art. 41 - Pulizia dei terreni non edificati.....	34
Art. 42 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.....	34
Art. 43 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.....	35
Art. 44 - Manutenzione delle facciate degli edifici .....	35
Art. 45 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche.....	35
Art. 46 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.....	35
Art. 47 - Trasporto di materiale di facile dispersione e di demolizione.....	35
Art. 48 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri .....	35
Art. 49 - Divieto di abbandono e conferimento improprio di rifiuti.....	36
Art. 50 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti .....	36
Art. 51 - Divieto di Affissione di avvisi pubblicitari .....	36
Art. 52 - Disposizioni riguardanti gli animali domestici e da cortile.....	36
<b>PARTE VII - DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>38</b>
Art. 53 - Divieti.....	38
Art. 54 - Controlli .....	38
Art. 55 - Sanzioni .....	39
Art. 56 - Efficacia del presente regolamento .....	40
Art. 57 - Disposizioni finali.....	40
<b>ALLEGATO A - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO .....</b>	<b>41</b>

**PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE****Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'art.198, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i., conformemente ai principi e disposizioni contenute nelle normative regionali e provinciali di settore.

2. Il presente regolamento nel pieno rispetto de principi di trasparenza, efficienza ed efficacia stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art.184, comma 2, lett. f), del D.Lgs.n.152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, in virtù dell'art.198, comma 2, lett. g), del D.Lgs.n.152/2006, secondo i criteri di cui all'art.195 del D.Lgs.n.152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto;
- g) la disciplina degli altri servizi di igiene urbana (spazzamento stradale, pulizie aree private, ecc.);
- h) la disciplina dei servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani;

3. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art.185 del D.Lgs.n.152/2006, non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) ai sottoprodotti<sup>(1)</sup> di origine animale non destinati al consumo umano di cui al Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002.

<sup>(1)</sup> Sono considerati sottoprodotti anche gli scarti di carne e pesci che derivano da macellerie e pescherie

**Art. 2 - Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art.178 del D.Lgs.n.152/2006, ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
  - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante azioni di informazione e di sensibilizzazione ai cittadini, ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti;
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto dall'art.181 del D.Lgs.n.152/2006;
6. Gli obiettivi generali da raggiungere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono quelli individuati all'art. 205, ossia:
  - o almeno il 35% entro il 31.12.2006;
  - o almeno il 45% entro il 31.12.2008;
  - o almeno il 65% entro il 31.12.2012;
7. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani secondo le normative vigenti, secondo il principio di trasparenza efficienza efficacia ed economicità, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante delega alla Unione dei Comuni "Bassa Valle del Tirso e del Grighine" per la gestione del servizio principale e mediante appositi contratti per altri servizi di igiene urbana.
8. L'oggetto del servizio riguarda in particolare:
  - a) La raccolta, il trasporto e il conferimento in impianti di recupero dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani provenienti da raccolta differenziata;
  - b) La raccolta, il trasporto e il conferimento a recupero o a smaltimento del rifiuto secco residuo e del rifiuto organico proveniente da insediamenti civili in genere;
  - c) Lo spazzamento del suolo eseguito in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, fognami, polvere, giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico;
  - d) Il lavaggio e disinfezione di alcune strade e la asportazione dei rifiuti e del terriccio dalle griglie, caditoie, pozzetti e bocchette di scarico delle acque piovane.

**Art. 3 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- f) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- g) **soggetto delegato alla gestione**: l'Ente delegato dai comuni per il servizio associato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ossia l'Unione dei Comuni "Bassa Valle del Tirso e del Grighine";
- h) **soggetto gestore dei servizi**: l'impresa che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del presente regolamento;
- i) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- j) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- k) **spazzamento**: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- l) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare le operazioni previste nell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006;
- m) **recupero**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006;
- n) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- p) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del medesimo decreto;

- q) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183, lettera. m) del D.Lgs. n° 152/2006;
- r) **frazione umida o organica**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- s) **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- t) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio del rifiuto organico nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) **compostaggio domestico**: le operazioni effettuate in casa per il trattamento della frazione organica al fine di ottenere il compost;
- v) **utenze domestiche**: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- w) **utenze non domestiche**: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera t);
- x) **utenze singole**: utenze che dispongono, per il conferimento del rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- y) **utenze condominiali**: utenze che dispongono, per il conferimento del rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- z) **centro di raccolta (ecocentro)**: un'area presidiata ed attrezzata, ai sensi delle direttive regionali e del DM 8 aprile 2008 come modificato dal DM 13 maggio 2009, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Allestita sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; essi sono custoditi ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- aa) **AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche)**: si intendono le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'Allegato A del D.Lgs.n.151/2005 progettate per essere usate con una tensione superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- bb) **RAEE**: sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

#### **Art. 4 - Classificazione dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.n.152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Ai fini del presente Regolamento, così come stabilito dall'art.184 del D.Lgs.n.152/2006, sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono da considerarsi rifiuti speciali gli imballaggi secondari e terziari al termine del loro uso, ossia i materiali adibiti a contenere determinate merci al fine di facilitarne la manipolazione ed il trasporto fino al punto vendita, che non vengono acquistati dal consumatore.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D) alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006, sulla base degli Allegati G), H) e I) dello stesso Decreto.

5. Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani:

- a) rifiuti urbani domestici: sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, con esclusione perciò di quelli derivati da attività artigianali e di servizi.
- b) rifiuti urbani non domestici: sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa vigente.
- c) rifiuti urbani abbandonati: sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle sponde dei corsi d'acqua del territorio comunale;
- d) rifiuti urbani vegetali: sono costituiti dal materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi pubbliche, da aree verdi private pertinenti a

- civili abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio;
- e) rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, individuati all'art.31 del Regolamento, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale ordinaria individuata all'art.10 del presente regolamento.
- f) rifiuti ingombranti domestici: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, quali mobilio, articoli di arredamento in genere, dei quali il detentore intende disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di collocamento e raccolta nei normali contenitori pubblici. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- g) rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.);
- h) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci di uova, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di thè, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili:
- i) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- j) rifiuti urbani dannosi alla salute e all'ambiente: sono i rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute, quali, ad esempio:
- pile e batterie esaurite;
  - prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;
  - prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" ;
  - siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche;
  - oli minerali usati;
  - oli vegetali e grassi animali esausti;
  - elettrodomestici contenenti gas dannosi all'ozono stratosferico.
- k) rifiuti urbani pericolosi: si tratta di rifiuti individuati nell'elenco dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006, che sono stati rinvenuti nelle attività di pulizia delle aree pubbliche, delle rive dei corsi d'acqua.
- l) Sono rifiuti sanitari:
- i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs.30.12.1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla L.n.833 del 23.12.1978;
  - i rifiuti elencati all'art.2, lett. g), del D.P.R. 15/07/2003, n.254.

#### **Art. 5 – Competenze e obblighi del Soggetto delegato alla gestione dei rifiuti urbani**

1. L'Unione dei Comuni "Bassa Valle del Tirso e del Grighine", costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.

267 e della L.R. 12/2005 tra i Comuni di Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu; a seguito di apposita convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 e della L.R. 12/2005 così come deliberato dai rispettivi Consigli Comunali, ha assunto il ruolo di soggetto delegato e responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni dell'Unione, Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu.

2. L'Unione dei Comuni "Bassa Valle del Tirso e del Grighine" nell'esercizio delle proprie funzioni delegate:

- attiva la gestione del servizio integrato in forma associata per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati,
- promuove una capillare azione di sensibilizzazione per le popolazioni e le utenze del territorio interessato,
- affida tramite gara ad evidenza pubblica la gestione del servizio associato dei rifiuti urbani ed assimilati,
- affida la fornitura, tramite gara ad evidenza pubblica, delle attrezzature necessarie alle utenze per la gestione e il conferimento dei rifiuti, e funzionali all'attivazione e alla gestione del servizio,
- vigila e controlla l'operato del Soggetto gestore del servizio, provvedendo, quando necessario, all'applicazione delle sanzioni previste dal contratto di appalto,
- provvede alla stipulazione delle convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI, per la valorizzazione economica dei rifiuti riciclabili, e di tutte quelle convenzioni previste dalla vigente normativa e funzionali al ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

#### **Art. 6 - Competenze dei Comuni**

1. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 198 commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e conformemente ai principi e disposizioni contenute nelle normative regionali e provinciali di settore.

2. Al Comune, inoltre, competono le seguenti attività:

- a) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
- b) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici e ad uso pubblico, intendendosi anche le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni,
- c) lo svuotamento dei cestini stradali porta rifiuti;
- d) la realizzazione e l'allestimento dei centri comunali di raccolta (ecocentri);
- e) emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- f) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
  - depurazione di acque di scarico urbane;
  - attività propria dell'amministrazione;
- g) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs.n.152/2006;

- h) l'emissione di ordinanza, da parte del Sindaco, per il contenimento della crescita e dell'invasione del verde privato in prossimità di strade e aree pubbliche, nonché il taglio dell'erba nel periodo estivo per la prevenzione degli incendi;
- i) l'emissione di ordinanza, da parte del Sindaco, di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs.n. 152/2006,
- j) il rilascio di parere sui progetti di bonifica dei siti inquinanti approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 198 comma 4 del D.lgs.152/2006,
- k) fornire alla Regione ed alla Provincia di appartenenza tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste,
- l) fornire all'Unione dei Comuni tutti i dati, da essa richiesti, necessari per la progettazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

#### **Art. 7 - Competenze del Soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

1. Al Soggetto gestore (appaltatore del servizio) competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso deve provvedere direttamente:
  - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
  - b) la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento in tutte le singole fasi;
  - c) la compilazione della documentazione di tutte le fasi di trasporto, stoccaggio e consegna agli impianti di smaltimento/recupero, comprovante i quantitativi conferiti, la destinazione finale dei rifiuti o del materiale recuperato, regolarmente documentate tramite consegna, al Soggetto delegato alla gestione, degli appositi formulari di identificazione rifiuti visti dalle Autorità competenti.
2. La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

#### **PARTE II - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

##### **Art. 8 – Criteri generali**

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento è di competenza dei comuni ai sensi dell'art.198, comma 2, lett. g), del D.Lgs.n.152/2006, ed è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art.195 del D.Lgs.n.152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art.184, comma 2, lettere c) e d) dello stesso Decreto.
2. Ai fini dell'assimilazione si stabiliscono due finalità:
  - a) per il conferimento, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti, art. 9 del presente regolamento);
  - b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello smaltimento, art. 10 del presente regolamento).
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati al successivo art. 9 del presente regolamento.
4. La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, spetta allo Stato; in attesa che ciò avvenga, tali criteri

vengono determinati dal Comune, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

5. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal Soggetto gestore senza diritto di privativa, pertanto rimane impregiudicato per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle altre forme stabilite ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs.n.152/2006.

#### **Art. 9 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani**

1. L'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani è possibile quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo di cui al prossimo comma 2 ed uno quantitativo di cui al comma 3.

2. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità, i rifiuti derivanti da:

- a) attività agricole, agro-industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), d) e), f) del presente Regolamento;
- b) strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs.n.30/12/1992, n. 502 e s.m.i. che svolgano attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, ed erogano le prestazioni di cui alla L. 23/12/1978, n. 833; elencati all'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15/07/2003, n. 254;
- c) locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali e di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 lettera c) del D.Lgs.n.152/2006.

Detti rifiuti devono appartenere ad una delle seguenti categorie merceologiche:

- a) imballaggi primari e secondari in genere (carta, cartone, vetro, plastica, legno, metallo e simili);
- b) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- c) cassette, pallet;
- d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- f) paglia e prodotti di paglia;
- g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- i) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- j) feltri e tessuti non tessuti;
- k) pelle e similpelle;
- l) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- m) rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- n) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- o) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- p) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- q) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- r) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- s) nastri adesivi;
- t) cavi e materiale elettrico in genere;
- u) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- v) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sansa esauste e simili;
- w) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili).

I rifiuti sopra elencati non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericoli dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non bonificati.

Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Soggetto gestore, ad esempio :

- ⇒ consistenza non solida;
- ⇒ produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- ⇒ fortemente maleodoranti;
- ⇒ eccessiva polverulenza.

3. L'assimilazione quantitativa di un rifiuto speciale all'urbano è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore o detentore. Ciò consente di dimensionare opportunamente il servizio di raccolta tenendo conto del suo carattere continuativo e delle necessità organizzative. La tabella seguente mostra le soglie giornaliere e annue che i soggetti produttori devono rispettare per il conferimento al servizio pubblico di raccolta. Le soglie giornaliere si riferiscono alle quantità che possono essere conferite per turno di raccolta, mentre quelle annue si riferiscono al conferimento complessivo nell'arco dell'anno solare.

Tipologia di rifiuto	Codice CER	Quantità giornaliera (Kg)	Quantità annua (Kg)
Rifiuto secco non riciclabile		50	3.500
Frazione organica		60	4.000
Carta e cartone		500	15.000
plastica		100	3.000
Barattolame in metallo		100	3000

vetro	300	10.000
ingombranti non pericolosi	Massimo 2 pezzi	Massimo 20 pezzi
per tutte le altre frazioni omogenee	2	100

4. Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

5. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso dovranno essere conferiti dai produttori, con spese a loro carico, al Soggetto gestore del servizio, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di recupero di materia o energia.

#### **Art. 10 - Rifiuti urbani cimiteriali**

1. Possono essere conferiti al circuito di raccolta dei rifiuti urbani, i seguenti rifiuti;
  - ⇒ fiori secchi;
  - ⇒ corone;
  - ⇒ carta;
  - ⇒ ceri e lumini;
  - ⇒ materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
  - ⇒ materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali.

I rifiuti di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria vengono gestiti con apposito servizio organizzato dal Comune.

#### **Art. 11 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento**

1. L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all'art. 9, comma 3. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organismi di controllo competenti.

#### **Art. 12 - Procedure di accertamento**

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento tutti i produttori / detentori di rifiuti speciali dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità le tipologie, le quantità, le modalità di conferimento, l'area su cui si producono i rifiuti. Le procedure di accertamento per la veridicità dei dati dichiarati e la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati:

- a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla

discarica e/o ad altre forme di smaltimento;

- b) in seguito a monitoraggio con pesata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da parte del Soggetto gestore;
- c) sui dati medi di produzione per attività analoghe.

2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dal Soggetto delegato alla gestione del servizio pubblico. Gli Uffici comunali competenti si impegnano a mettere a disposizione di questo ultimo tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge 196/2003, e autorizzano il Soggetto delegato alla gestione a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:

- ramo di attività dell'azienda;
- specificazioni sull'attività svolta;
- caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
- destinazioni dei rifiuti prodotti;
- superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
- documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione ambientale, ecc.)

3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolanti al fine di stabilire:

- a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
- b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti, quando questa verrà applicata.

**PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI****Art. 13 – Norme generali per l'esecuzione del servizio**

1. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodotti in tutto il territorio comunale, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, nel Contratto d'Appalto e nel Capitolato Speciale d'Appalto del servizio appaltato .
2. Il servizio deve essere garantito a tutte le utenze domestiche e non domestiche che sono presenti nel territorio comunale, regolarmente iscritte al ruolo TARSU. Per le utenze non domestiche il servizio dovrà essere garantito, fermo restando quanto stabilito agli artt. 9 e 10 sulla assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve obbligatoriamente essere effettuato col sistema secco-umido del tipo domiciliare "porta a porta" con separazione da parte degli utenti della frazione umida da quella secca.
4. I veicoli per la raccolta possono essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, purché venga garantita la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi.
5. Gli automezzi utilizzati per la raccolta devono trasportare le quantità in peso e volume per i quali sono stati omologati. La loro velocità lungo le strade cittadine non deve mai superare i limiti di legge e deve essere tale da non creare condizioni di pericolo per gli operatori e per la cittadinanza.
6. Il servizio deve essere garantito nel centro abitato, nelle case sparse , nelle frazioni e per tutte le utenze del territorio comunale iscritte a ruolo TARSU.
7. Il servizio di raccolta per le utenze domestiche deve essere espletato dalle ore 05:00 alle ore 12:00, mentre per le utenze non domestiche dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
8. L'utenza domestica deve avere cura di depositare i rifiuti, con le modalità descritte nei paragrafi successivi, la sera prima della raccolta, dalle ore 19:30 a partire dall'inizio di ottobre fino a fine maggio e dalle ore 21:30 a partire dall'inizio di giugno fino a fine settembre.
9. L'utenza non domestica deve provvedere a depositare i rifiuti preferibilmente prima delle ore 08,00 (orario di inizio della raccolta ) o in alternativa, la sera prima.
10. Qualora nel programma stabilito per l'effettuazione del servizio si dovesse verificare l'eventualità della giornata festiva, la raccolta deve comunque essere garantita il giorno successivo. In caso di due festività consecutive il servizio deve comunque essere svolto in uno dei due giorni festivi.
11. L'utenza riceve per ogni anno solare il calendario delle raccolte, in cui vengono indicati tutti i servizi previsti per la raccolta dei rifiuti urbani.
12. Sarà cura del Soggetto gestore raccogliere gli eventuali rifiuti caduti durante la fase di raccolta o di travaso allo scopo di garantire le migliori condizioni igienico-sanitarie.

**Art. 14 – Raccolta del rifiuto secco residuo indifferenziato**

1. Il rifiuto secco residuo indifferenziato non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
  - b) rifiuti speciali;
  - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
  - d) rifiuti elencati nell'art.185 del D.Lgs.n.152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta del secco residuo indifferenziato viene eseguito con le seguenti modalità:
- a) Frequenza due giorni alla settimana per tutte le utenze domestiche e specifiche;
  - b) per il conferimento, l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune e dovrà provvedere a depositare i rifiuti secchi indifferenziati nel sacco di color grigio chiuso con laccetto, che a sua volta dovrà essere posizionato all'interno del contenitore, sempre di color grigio. Si utilizzano contenitori di capacità pari a 35-40 lt. per le utenze domestiche e di capacità pari a 120 lt. per le utenze specifiche;
  - c) l'utenza deve lasciare il contenitore chiuso, con all'interno il sacco chiuso presso l'ingresso della propria abitazione e/o attività la sera prima della raccolta. Allo stesso modo, la raccolta presso i condomini aventi più di 2 nuclei familiari e presso le utenze domestiche con esigenze particolari, dovrà avvenire per mezzo di contenitori carrellati da 120 lt;
  - d) l'operatore addetto al servizio di raccolta deve provvedere alla rimozione del sacco dall'interno del contenitore ed ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto;
  - e) dopo l'operazione di svuotamento i contenitori dovranno essere riposti nella loro posizione originaria con il coperchio chiuso;
  - f) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.
3. Il Soggetto gestore del servizio non dovrà procedere alla raccolta del materiale conferito in differente tipologia di sacco o qualora il contenuto fosse difforme a quanto previsto (es. presenza di frazioni valorizzabili che devono essere conferite in altre giornate). In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della mancata raccolta.
4. La raccolta del secco residuo indifferenziato dai cimiteri e da isole ecologiche dovrà avvenire per mezzo di cassonetti da 1.100 lt e/o contenitori carrellati da 120 lt., con la stessa frequenza prevista per le altre utenze.

#### **Art. 15 – Raccolta dell'umido**

1. Il servizio di raccolta dell'umido viene eseguito con le seguenti modalità:
  - a) frequenza minima di tre giorni a settimana per tutte le utenze del territorio. Sono interessate dal servizio tutte le utenze domestiche e specifiche produttrici di scarti organici putrescibili;
  - b) per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune. Si utilizzano bio-bidoni di capacità pari a 20-25 lt. per le utenze domestiche e di capacità pari a 120 lt. per le utenze specifiche. Allo stesso modo, la raccolta dell'umido presso i condomini aventi più di 2 nuclei familiari deve avvenire per mezzo di contenitori carrellati da 120 lt.
  - c) la raccolta viene effettuata dall'operatore manualmente prelevando il sacco biodegradabile

chiuso lasciato dall'utenza nelle apposite pattumiere (bio-bidoni e/o contenitori carrellati) di color marrone;

- d) dopo l'operazione di svuotamento i bio-bidoni ed i contenitori carrellati devono essere riposti nella loro posizione originaria con il coperchio chiuso. L'operatore addetto al servizio ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto.
- e) La pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.

2. Il Soggetto gestore del servizio non dovrà procedere alla raccolta del materiale conferito in differente tipologia di sacco o qualora il contenuto fosse difforme a quanto previsto (es. presenza di frazioni valorizzabili che devono essere conferite in altre giornate). In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della mancata raccolta.

3. Il Soggetto gestore del servizio ha l'obbligo di raccogliere gli sfalci provenienti dalla cura del verde ornamentale da utenze domestiche. Il ritiro dovrà avvenire nei giorni stabiliti per la frazione umida. L'utenza domestica deve avere cura nel conferire gli sfalci in fascine, di volume non superiore a 75 litri, in prossimità del contenitore dedicato alla raccolta ordinaria dell'umido. Gli sfalci provenienti dalla cura del verde pubblico dovranno essere conferiti al servizio di raccolta, direttamente dagli operai comunali o altri, nei giorni previsti per il ritiro dell'umido.

4. La raccolta della frazione umida dai cimiteri e da isole ecologiche dovrà avvenire per mezzo di cassonetti da 1.100 lt e/o contenitori carrellati da 120 lt., con la stessa frequenza prevista per le altre utenze.

#### **Art. 16 – Raccolta carta e cartone**

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di color blu, di capacità pari a 35-40 lt per le utenze domestiche e di capacità pari a 120 lt. per le utenze non domestiche;
- b) il servizio di raccolta viene effettuato con cadenza quindicinale;
- c) l'utente deve provvedere a lasciare il contenitore chiuso, presso l'ingresso della propria abitazione o attività prima dell'orario in cui viene effettuato il servizio;
- d) L'operatore addetto al servizio di raccolta deve provvedere alla rimozione del rifiuto dall'interno del contenitore ed ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto. Dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso.
- e) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.

2. Il servizio di raccolta degli imballaggi in carta e cartone da utenze specifiche viene svolto con le seguenti modalità:

- a) La raccolta viene effettuata presso l'utenza dalle ore 8.00 alle 12.00;
- b) il servizio di raccolta viene effettuato con la stessa frequenza prevista per le altre utenze ossia quindicinale;
- c) l'utenza deve avere cura di piegare e schiacciare gli imballaggi di grandi dimensioni per

limitarne l'ingombro;

- d) le utenze devono depositare gli imballaggi, adeguatamente confezionati, nel giorno stabilito per la raccolta presso la sede dell'attività o altra sede concordata con il Soggetto gestore;
- e) il materiale deve essere conferito senza rifiuti o imballaggi di diversa natura.

3. Il Soggetto gestore del servizio non deve procedere alla raccolta della carta/cartone, qualora riscontrasse la presenza di altri rifiuti (es. presenza di frazioni valorizzabili che devono essere conferite in altre giornate). In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della mancata raccolta.

4. La raccolta della frazione secca riciclabile costituito da carta e cartone da isole ecologiche dovrà avvenire per mezzo di cassonetti da 1.100 lt e/o contenitori carrellati da 120 lt., con la stessa frequenza prevista per le altre utenze.

#### **Art. 17 – Raccolta plastica**

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica viene svolto con busta di colore giallo, dotata di laccetto, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche con busta e contenitore carrellato da 120 lt di colore giallo.

2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da plastica viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la frequenza di raccolta è quindicinale;
- b) per il conferimento, l'utenza domestica deve utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune e deve provvedere a depositare la plastica nel sacco di color giallo chiuso con laccetto;
- c) l'utente deve provvedere a lasciare il contenitore chiuso, presso l'ingresso della propria abitazione la sera prima della raccolta;
- d) l'operatore addetto al servizio di raccolta deve provvedere alla rimozione della plastica dall'interno del contenitore ed ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto. Dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso.
- e) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.

3. Il servizio di raccolta degli imballaggi in plastica presso le utenze non domestiche viene svolto con le seguenti modalità:

- a) il servizio di raccolta viene effettuato con cadenza quindicinale;
- b) la raccolta viene effettuata presso l'utenza dalle ore 8.00 alle 12.00;
- c) la raccolta viene effettuata mediante buste e contenitori di color giallo, di capacità pari a 120 lt.;
- d) l'utenza deve provvedere a lasciare il contenitore chiuso presso la sede della propria attività prima dell'orario in cui viene effettuato il servizio o la sera prima della raccolta;
- e) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

4. Il Soggetto gestore del servizio non dovrà procedere alla raccolta del materiale conferito, qualora riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto riciclabile costituito da

plastica o imballaggi in plastica.

5. Al fine di migliorare la qualità della plastica da conferire al COREPLA, l'operatore addetto alla raccolta è tenuto a raccogliere solamente i rifiuti in plastica indicati in uno apposito elenco fornito al Soggetto gestore in sede di sottoscrizione del Contratto d'Appalto.

6. Il Soggetto gestore del servizio non dovrà procedere alla raccolta del materiale conferito in differente tipologia di sacco o qualora il contenuto fosse difforme a quanto previsto (es. presenza di altre frazioni valorizzabili o plastica sporca). In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della mancata raccolta.

7. La raccolta della frazione secca riciclabile costituito da plastica dai cimiteri e da isole ecologiche dovrà avvenire per mezzo di cassonetti da 1.100 lt e/o contenitori carrellati da 120 lt., con la stessa frequenza prevista per le altre utenze.

#### **Art. 18 – Raccolta del vetro**

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro presso le utenze domestiche, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la frequenza di raccolta è quindicinale;
- b) per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune;
- c) l'utenza domestica dovrà provvedere a depositare il vetro direttamente all'interno del contenitore di color verde e lasciare il contenitore chiuso, presso l'ingresso della propria abitazione la sera prima;
- d) l'operatore addetto al servizio di raccolta deve provvedere alla rimozione del vetro dall'interno del contenitore ed ha l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto;
- e) dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso;
- f) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.

2. Il servizio di raccolta del rifiuto secco riciclabile costituito da vetro presso le utenze non domestiche viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la frequenza di raccolta è quindicinale;
- b) per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune;
- c) l'utenza deve provvedere a depositare il vetro direttamente all'interno dei bidoni carrellati di colore verde da 120 lt e lasciare il contenitore presso l'ingresso della propria attività;
- d) l'operatore addetto al servizio di raccolta dopo aver vuotato il contenitore deve pulire il sito di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto o nel caso in cui il materiale venga depositato erroneamente fuori dal contenitore;
- e) dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella posizione originaria;
- f) la pulizia dei bidoni carrellati è a carico dell'utenza.

3. Il Soggetto gestore del servizio non deve procedere alla raccolta del materiale qualora il contenuto fosse difforme a quanto previsto (es. presenza di frazioni valorizzabili che devono essere conferite in altre giornate). In tal caso l'operatore deve lasciare presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della

mancata raccolta.

4. La raccolta della frazione secca riciclabile costituito da vetro dai cimiteri e da isole ecologiche dovrà avvenire per mezzo di cassonetti da 1.100 lt e/o contenitori carrellati da 120 lt., con la stessa frequenza prevista per le altre utenze.

5. La frazione secca riciclabile costituito da vetro può essere conferita congiuntamente con la frazione secca riciclabile costituita dal barattolame (imballaggi metallici di piccola pezzatura), questo quando lo richiedano particolari esigenze legate al progetto del servizio e al sito di conferimento del rifiuto sulla base delle modalità di gestione del rifiuto da parte dell'impianto di recupero.

6. Nel caso di raccolta congiunta valgono le stesse prescrizioni e indicazioni della raccolta del vetro.

#### **Art. 19 – Raccolta imballaggi metallici (barattolame)**

1. Il servizio di raccolta del barattolame (imballaggi metallici di piccola pezzatura) presso le utenze domestiche, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la frequenza di raccolta è quindicinale;
- b) per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune;
- c) l'utenza domestica dovrà provvedere a depositare il barattolame direttamente all'interno del contenitore di colore verde, e lasciare il contenitore chiuso, presso l'ingresso della propria abitazione la sera prima;
- d) l'operatore addetto al servizio di raccolta provvederà alla rimozione del barattolame dall'interno del contenitore ed avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto.
- e) dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella sua posizione originaria con il coperchio chiuso;
- f) la pulizia dei contenitori utilizzati per il conferimento è a totale carico dell'utenza.

2. Il servizio di raccolta del barattolame (imballaggi metallici di piccola pezzatura) presso le utenze non domestiche viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la frequenza di raccolta è quindicinale;
- b) per il conferimento l'utenza dovrà utilizzare le apposite attrezzature fornite dal Comune;
- c) l'utenza deve provvedere a depositare il barattolame direttamente all'interno dei bidoni carrellati di color verde da 120 lt, posizionati in prossimità della propria attività;
- d) l'utenza deve provvedere a depositare il vetro direttamente all'interno dei bidoni carrellati di colore verde da 120 lt e lasciare il contenitore presso l'ingresso della propria attività;
- e) l'operatore addetto al servizio di raccolta dopo aver vuotato il contenitore deve pulire il sito di conferimento qualora si verificasse dispersione accidentale del contenuto o nel caso in cui il materiale venga depositato erroneamente fuori dal contenitore;
- f) dopo l'operazione di svuotamento il contenitore deve essere riposto nella posizione originaria;
- g) la pulizia dei bidoni carrellati è a carico dell'utenza.

3. Il Soggetto gestore del servizio non deve procedere alla raccolta del materiale qualora il contenuto fosse difforme a quanto previsto (es. presenza di frazioni valorizzabili che devono essere conferite in altre giornate). In tal caso l'operatore deve lasciare presso l'utenza un messaggio scritto con la motivazione della

mancata raccolta.

4. La raccolta della frazione secca riciclabile costituito da barattolame (imballaggi metallici di piccola pezzatura) da isole ecologiche dovrà avvenire per mezzo di cassonetti da 1.100 lt e/o contenitori carrellati da 120 lt., con la stessa frequenza prevista per le altre utenze.

5. La frazione secca riciclabile costituito dal barattolame (imballaggi metallici di piccola pezzatura) può essere conferita congiuntamente con la frazione secca riciclabile costituita da vetro, questo quando lo richiedano particolari esigenze legate al progetto del servizio e al sito di conferimento del rifiuto sulla base delle modalità di gestione del rifiuto da parte dell'impianto di recupero.

6. Nel caso di raccolta congiunta valgono le stesse prescrizioni e indicazioni della raccolta del barattolame.

#### **Art. 20 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie**

1. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- pile a bottone;
- pile a stilo;
- batterie per attrezzature elettroniche.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata per mezzo di appositi contenitori, posti presso i rivenditori di beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati i servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, tabacchini, ecc.);
- b) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore trasparente della capacità di 10 lt;
- c) non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo.

3. I contenitori devono essere svuotati dal Soggetto gestore del servizio con una frequenza minima di una volta ogni due mesi.

#### **Art. 21 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali**

1. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- farmaci scaduti ;
- fiale di iniezioni inutilizzati;
- disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata per mezzo di appositi contenitori da 120 lt., posti presso i rivenditori di beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati i servizi ad essi attinenti (es. farmacie, presidi ambulatoriali);
- b) deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato la frazione cellulosica;

- c) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore della capacità di 120 lt.;

4. I contenitori devono essere svuotati dal Soggetto gestore del servizio con una frequenza minima di una volta ogni due mesi.

#### **Art. 22 – Raccolta dei rifiuti pericolosi etichettati T e/o F**

1. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- Prodotti per la casa e loro contenitori (acetone per unghie, antitarli, smacchiatori)
- Prodotti per il "fai da te" e loro contenitori (isolanti, solventi, acidi, mastici)

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata per mezzo di appositi contenitori da 120 lt., posti presso i rivenditori di beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati i servizi ad essi attinenti (esercizi commerciali);
- b) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore della capacità di 120 lt.;

3. I contenitori devono essere svuotati dal Soggetto gestore del servizio con una frequenza minima di una volta ogni due mesi.

#### **Art. 23 – Raccolta dei rifiuti ingombranti**

1. La classificazione dei rifiuti ingombranti viene fatta all'art. 4 comma 5 lettera f del Regolamento.

2. Il servizio attivato dal Comune riguarda solamente i rifiuti ingombranti che vengono prodotti dalle utenze domestiche.

3. I beni durevoli costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, lavatrici, computer, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti da utenze non domestiche possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico, nei limiti stabiliti dall'art.9, comma 4, del Regolamento. Per le eccedenze, il produttore / detentore dovrà stipulare apposita convenzione diretta con il Soggetto gestore del servizio o altri soggetti autorizzati.

4. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria), che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato ai successivi commi del presente articolo.

5. Il servizio di raccolta degli ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:

- a) su prenotazione telefonica, presso il Soggetto gestore, ai numeri verdi che compaiono nell'eco-calendario delle raccolte;
- b) mediante la tecnica di raccolta domiciliare porta-porta, direttamente presso l'abitazione dell'utente;
- c) con frequenza mensile, secondo calendario;
- d) ciascun utente può conferire al massimo 3 pezzi per turno di raccolta;

- e) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica, il numero e il tipo di rifiuti da conferire;
- f) il giorno previsto per la raccolta, il rifiuto deve essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

6. L'Appaltatore ha anche l'obbligo di raccogliere le tipologie di rifiuti ingombranti elencate in un apposito prospetto consegnato ai comuni dal Soggetto gestore. Il pagamento sarà effettuato direttamente dall'utenza interessata, secondo le tariffe concordate al momento della stipulazione del contratto. L'Appaltatore ha l'obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale.

#### **Art. 24 - Manifestazioni ricorrenti (sagre, fiere, feste, ecc.)**

1. I rifiuti prodotti in occasioni di sagre, feste paesane, manifestazioni, devono essere raccolti e conferiti dal Comune in un'area propria, in attesa che il Soggetto gestore provveda alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti stessi.
2. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti in tali occasioni direttamente nel luogo in cui vengono prodotti, se il Comune richiede tale servizio, fermo restando che il costo è a carico del Comune richiedente.
3. Le modalità e i tempi di esecuzione dovranno essere concordati preventivamente tra Comune e Soggetto gestore. Il Comune dovrà sostenere il costo del servizio, mentre il Soggetto gestore dovrà sostenere l'onere dello smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti.
4. Sarà compito del Comune comunicare al Soggetto gestore, in forma scritta, i giorni e il luogo di svolgimento della manifestazione.
5. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di avviare al recupero i materiali valorizzabili presso gli impianti autorizzati.

#### **Art. 25 - Mercati settimanali**

1. I rifiuti prodotti in occasioni dei mercati settimanali devono essere conferiti dagli operatori ambulanti o dagli operai comunali presso un'area comunale. Al Soggetto gestore spetta l'onere della raccolta da questa.
2. Se il Comune lo richiede, il Soggetto gestore ha l'obbligo di effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti nei mercati settimanali. Le modalità e i tempi di esecuzione dovranno essere concordati preventivamente tra Comune e Soggetto gestore. Il Comune dovrà sostenere il costo del servizio, mentre il Soggetto gestore dovrà sostenere l'onere dello smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti.
3. Sarà compito del Comune comunicare al Soggetto gestore, in forma scritta, il giorno e il luogo di svolgimento.
4. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di avviare al recupero i materiali valorizzabili presso gli impianti autorizzati.

#### **Art. 26 - Autotrattamento domestico della frazione organica**

1. Il trattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e incentivato attraverso i seguenti strumenti:
  - a) La consegna alle utenze, che ne fanno richiesta e che hanno i requisiti, della compostiera;
  - b) La sensibilizzazione ai cittadini che intendono attuare la pratica del compostaggio domestico, con incontri specifici;

- c) Consegna ai cittadini di una guida sulla pratica del compostaggio domestico.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio, nel caso di condominio.
3. La pratica del compostaggio domestico può essere attuata in qualsiasi area scoperte di proprietà o di uso dell'utente.
4. Il compostaggio domestico, ai fini del rispetto del presente regolamento, deve essere attuato:
  - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, compostiera);
  - b) con processo controllato;
  - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
  - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
5. È vietato l'utilizzo di metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. La collocazione della struttura di compostaggio deve essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste al confine della proprietà.

#### **Art. 27 – Centri comunali di raccolta (ecocentri)**

1. La gestione dei rifiuti in ambito urbano avviene anche attraverso i cosiddetti ecocentri, centri comunali di raccolta, un'area presidiata ed attrezzata per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Allestita sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali.
2. I centri comunali di raccolta sono realizzati e autorizzati dai Comuni ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009 e delle linee guida regionali dell'agosto 2009, essi entrano a far parte del servizio di gestione dei rifiuti per garantire la massima economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
3. Il soggetto gestore dell'ecocentro deve possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 212 del D.Lgs n°152 del 03.04.2006, iscritto all'**Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**, con le modalità previste dal D.M. 28 aprile 1998, n. 406, e **alla relativa sottocategoria di "Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani"** di cui alla deliberazione 20 luglio 2009 del comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali.
4. Il gestore del servizio avrà l'obbligo di gestire l'ecocentro, secondo le disposizioni del capitolato speciale di appalto, e conformemente alle disposizioni del DM 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009 e delle linee guida regionali dell'agosto 2009.
5. L'allestimento dell'ecocentro è a carico dell'Amministrazione Comunale, mentre è a totale carico dell'Appaltatore il ritiro e lo smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati conferiti nella struttura ai sensi della normativa vigente. Sono altresì a carico del Gestore del servizio tutte le scritture ambientali previste dalla normativa di settore.
6. L'affidamento in gestione del centro di raccolta sarà formalizzato mediante apposita convenzione tra il

Comune e il Gestore del servizio, secondo lo schema allegato A al presente regolamento..

7. Il gestore dell'ecocentro avrà facoltà di attivare ulteriori servizi aggiuntivi, sulla base delle proprie esigenze gestionali, a condizione che ogni variazione sia preventivamente comunicata al comune e autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i.. Le spese e tutto l'iter autorizzativo sono a totale carico del gestore dell'ecocentro.

8. Il gestore dell'ecocentro avrà l'obbligo di custodire il centro facoltà di attivare ulteriori servizi aggiuntivi, sulla base delle proprie esigenze gestionali, a condizione che ogni variazione sia preventivamente comunicata al comune e autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i.. Le spese e tutto l'iter autorizzativi sono a totale carico del gestore dell'ecocentro.

9. Sono conferibili nell'ecocentro tutte le tipologie di rifiuto previste dal DM 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009 e dalle linee guida regionali dell'agosto 2009. Riguardo le tipologie di rifiuti non assimilabili agli urbani verrà pattuito, in comune accordo tra il Comune e il Gestore del Servizio un prezzario di conferimento.

10. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato direttamente dal produttore o suo delegato. Possono accedere al centro esclusivamente le utenze domestiche iscritte al ruolo Tarsu, sono ammessi eventualmente anche i produttori di rifiuti urbani o assimilabili provenienti da utenze non domestiche, iscritte a ruolo TARSU, che avranno stipulato apposita convenzione con l'ente locale oppure nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi previsti per i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e/o individuati nel presente regolamento. L'accesso al Centro di raccolta avviene previa presentazione al custode del Centro di documento di identità e/o altro documento di riconoscimento. Ai sensi dell'articolo 193 del Dlvo 152/06 le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili, o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ed ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese utenze non domestiche devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

11. La gestione interna, la ricezione e il controllo dei conferimenti, il ritiro dei rifiuti per gli impianti di destinazione, tutti i servizi gestionali e informativi previsti all'interno del Centro di raccolta sono competenza dell'appaltatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le disposizioni generali e minime del capitolato d'appalto e del contratto. I contenitori in dotazione al Centro di raccolta devono essere in numero adeguato ai fini delle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti. I contenitori vengono svuotati periodicamente ed ogni qualvolta vi sia necessità, in modo tale da garantire la costante efficienza del servizio. Le operazioni di svuotamento dei contenitori avvengono in condizioni di sicurezza ed in modo tale da non recare danno e/o pericolo alla sicurezza ed all'incolumità personale degli addetti alla gestione e degli utenti e in ogni caso negli orari di chiusura al pubblico. In ogni caso, la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore ai mini di legge previsti per ciascuna frazione. L'apertura, la chiusura, il presidio e la sorveglianza del Centro di raccolta sono attività compiute dal gestore. L'accesso al Centro è consentito alle utenze unicamente nei giorni e negli orari concordati con l'Unione dei Comuni, sentite le esigenze del Comune. Durante l'orario di apertura è garantita la presenza e la sorveglianza del personale addetto alla gestione ed al controllo. Le giornate e gli orari di apertura al pubblico del Centro, nonché la nomina del/degli operatore/i incaricati alla gestione sono comunicate dal Gestore al Comune con

atto scritto e segnalati alla popolazione residente nelle modalità previste dal contratto. Tutte le spese relative ai consumi gestionali , elettricità e acqua comprese, sono a carico del Gestore del Centro.

12. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire mediante sversamento diretto negli appositi contenitori a cura dell'utente, a cui compete la preventiva separazione per il corretto scarico in forma differenziata. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia, che ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non fornisca le proprie generalità, nonché coloro che intendano conferire rifiuti in difformità alle norme del presente regolamento. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre facoltà di respingere temporaneamente eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del Centro di raccolta. E' vietato scaricare i rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del Centro di raccolta. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del gestore. Il conferimento di rifiuti è gratuito e possono essere conferiti dall'utenza domestica nei limiti previsti dal presente regolamento.

13. In caso di superamento dei limiti individuati per le tipologie di rifiuti sopra elencate, il Gestore ha facoltà di rivalersi sul conferente dei costi sostenuti per lo smaltimento.

14. I rifiuti assimilati agli urbani possono essere conferiti gratuitamente dall'utenza non domestica, purché il rifiuto conferito nel corso dell'anno considerato rientri nella tipologia qualitativa e quantitativa ammessi ai fini dell'assimilabilità dello stesso prevista dal presente regolamento. In caso di superamento dei limiti di assimilazione previsti l'utenza interessata, qualora desideri avvalersi del servizio pubblico, è tenuta alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del Servizio.

15. L'addetto incaricato al centro di raccolta deve essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti, e ha l'obbligo di svolgere le seguenti mansioni:

- a) controllare l'osservanza del regolamento;
- b) aprire e chiudere l'impianto nelle ore e nei giorni stabiliti;
- c) segnalare all'Azienda e all'Amministrazione comunale eventuali abusi;
- d) provvedere alla manutenzione ordinaria e al mantenimento della pulizia e dell'ordine all'interno del Centro di raccolta;
- e) effettuare la pulizia dei contenitori all'interno dell'apposita area;
- f) provvedere alla programmazione dei ritiri per il trasporto agli impianti in base alla capacità dei contenitori e alla frequenza dei conferimenti in modo tale da evitare la saturazione dei contenitori;
- g) verificare la titolarità del conferitore;
- h) controllare quantità e qualità dei rifiuti conferiti dall'utente;
- i) tenere e compilare i registri di movimentazione dei materiali;
- j) comunicare immediatamente all'Azienda e all'ufficio comunale competente le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie e lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del Centro di raccolta;
- k) accogliere con cortesia gli utenti, aiutarli nel conferimento e fornire loro informazioni e suggerimenti per il corretto espletamento della raccolta differenziata;
- l) impedire il conferimento o l'accumulo di rifiuti all'esterno dei contenitori;
- m) controllare che nel Centro non vengano svolte operazioni di cernita o prelievo dei rifiuti da personale non autorizzato;
- n) mantenere gli impianti tecnologici in sicurezza e in perfetto stato di funzionamento con controlli

periodici;

o) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia all'interno dei contenitori, che nelle aree destinate allo stoccaggio a terra;

p) quando necessario, distribuire materiale informativo e attrezzature per la raccolta differenziata.

16. In caso di emergenza il gestore potrà procedere, previa autorizzazione comunale, alla chiusura del Centro Servizi, solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo preavviso che ne esponga le motivazioni. Il gestore ha l'obbligo di rimanere in contatto periodico con gli uffici competenti del Comune e di fornire tempestivamente qualunque informazione richiesta sull'andamento della gestione.

17. Il gestore ha l'obbligo di accogliere gli incaricati comunali in qualunque momento, anche fuori dagli orari di apertura al pubblico, e agevolarne l'accesso al Centro per il controllo delle attività e della corretta applicazione del presente regolamento.

18. Le operazioni di svuotamento dei contenitori per il trasporto dei rifiuti verso gli impianti di trattamento / recupero / riciclo sono da effettuarsi obbligatoriamente al di fuori degli orari di apertura al pubblico. E' compito del gestore evitare in ogni caso la presenza di utenza esterna durante le manovre dei mezzi di trasporto rifiuti e le operazioni di manutenzione e pulizia dell'area.

19. È fatto obbligo al gestore di rispettare, nella gestione del centro di raccolta, tutte le disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 s.m.i., al DM 8 aprile 2008, al DM 13 maggio 2009 e alle linee guida regionali dell'agosto 2009.

**PARTE IV – ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA****Art. 28 – Generalità sui servizi di raccolta dei rifiuti urbani esterni**

1. I servizi descritti nella presente parte IV non sono compresi nel Contratto d'Appalto stipulato tra l'Unione dei Comuni "Bassa Valle del Tirso e del Grighine" e il Soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, pertanto questi devono essere svolti direttamente dal Comune o da apposita società abilitata.
2. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità della zona considerata.
4. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:
  - a) aree verdi pubbliche;
  - b) spazzamento e lavaggio stradale;
  - c) contenitori porta rifiuti;
  - d) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
  - e) rifiuti cimiteriali.

**Art. 29 – Lo spazzamento stradale**

1. Il servizio di pulizia delle strade comprende lo spazzamento da muro a muro, ossia comprende la strada e i marciapiedi.
2. La pulizia delle strade pubbliche è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e devono essere svolte in orari diversamente articolati in ragione delle peculiarità delle varie zone ove si effettua il servizio.
6. I rifiuti raccolti che possono essere conferiti con i rifiuti urbani, vengono consegnati al Soggetto gestore del servizio, che provvede allo smaltimento.
7. Lo spazzamento delle foglie è eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio.
8. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento stradale.
9. Il fogliame raccolto, purché non inquinato da altre sostanze, deve essere accumulato in punti prestabiliti e qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, deve essere avviato ad impianto di recupero tramite il Soggetto gestore dei servizi di raccolta rifiuti urbani.
10. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nel secco indifferenziato non riciclabile.

**Art. 30 – Raccolta rifiuti dai cestini stradali**

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati lungo le strade e le piazze, appositi contenitori/cestini porta rifiuti.
2. Lo svuotamento dei cestini è di competenza del Comune, che provvede a conferire i rifiuti raccolti al

Soggetto gestore dei servizi di raccolta rifiuti urbani.

3. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
4. E' vietato conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

#### **Art. 31 - Estirpazione delle erbe**

1. E' di competenza del Comune, che vi provvede periodicamente, l'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno del paese e lungo la fronte degli stabilimenti comunali. I cumuli di vegetali formati saranno smaltiti per mezzo del Soggetto gestore dei servizi di raccolta rifiuti urbani.

#### **Art. 32 - Pulizia delle aree private**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori che devono conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati provenienti anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
3. Devono essere adottate tutte le misure atte al contenimento della crescita e dell'invasione del verde privato in prossimità di strade e aree pubbliche, nonché il taglio dell'erba nel periodo estivo per la prevenzione degli incendi.
4. In caso di inadempienza e ove l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, emette propria ordinanza in danno dei soggetti interessati e intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di inosservanza alla stessa dispone affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### **Art. 33 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale**

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 ed alle altre Leggi e Regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.
2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
  - ⇒ assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - ⇒ simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
  - ⇒ avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - ⇒ resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - ⇒ resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a

perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs.n.22/1997 e dell'art. 208 del D.Lgs.n.152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento del taglio o triturazione di assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

8. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- ⇒ materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- ⇒ altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione od inumazione.

9. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per rifiuti inerti.

10. tutti i rifiuti descritti ai commi precedenti devono essere avviati al recupero o allo smaltimento tramite ditta autorizzata individuata dal Comune.

#### **Art. 34 – Raccolta dei rifiuti abbandonati**

1. I rifiuti urbani abbandonati lungo le strade o piazze del contesto urbano devono essere raccolti e avviati al recupero/smaltimento, direttamente dal Soggetto gestore.

2. I rifiuti di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) provenienti da pulizia del territorio vengono raccolti con servizio organizzato dal Comune, ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il Soggetto gestore del servizio o altra società abilitata.

3. Il Comune individua il responsabile dell'abbandono dei rifiuti ed emette l'ordinanza di rimozione con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.255 del D.Lgs.n.152/2006 provvedendo, eventualmente, in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle spese.

**PARTE V - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI****Art. 35 - Oneri dei produttori e dei detentori**

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate negli Allegati B) e C) alla parte quarta del D.Lgs.n.152/2006.
2. Il produttore di rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti;
  - b) conferimento dei rifiuti al Soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione;
  - c) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art.194 del D.Lgs. n.152/2006.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento di rifiuti è esclusa:
  - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  - b) in caso di conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati alle attività di recupero e di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art.193 del D.Lgs.n.152/2006 controfirmato e datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

**Art. 36 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali**

1. I rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, devono essere caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento o del recupero, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche
2. I rifiuti speciali non pericolosi che vengono assimilati agli urbani, con le modalità indicate all'art.9 del Regolamento, possono essere conferiti al servizio pubblico, fermo restando i limiti stabiliti, senza nessun obbligo di caratterizzazione e classificazione.

**Art. 37 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili**

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente recuperati e riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal D.M. 05.02.1998, del D.M. n.186/2006 e dal D.Lgs.n.152/2006.
3. Il Comune, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Il Soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve agevolare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili o da piccoli lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, mediante l'attivazione del servizio ai prezzi concordati con l'Unione dei Comuni.
5. Per i produttori o detentori di tali rifiuti, rimane impregiudicata la possibilità di avvalersi per il recupero o per lo smaltimento di altre società autorizzate .

**Art. 38 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli**

1. I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicato all'art.22, comma 3, del Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.
2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.
3. Fermi restando i limiti di cui all'art.9, comma 4, del Regolamento, lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico del produttore o del detentore e il servizio può essere svolto dal Soggetto gestore solo con apposita convenzione di cui al successivo art. 37.

**Art. 39 – Convenzione per i servizi di gestione dei rifiuti speciali**

1. Qualora vengano istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore/detentore e il Soggetto gestore stipulano una apposita convenzione.
2. La convenzione, possibilmente, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
  - a) per il soggetto produttore/detentore dei rifiuti:
    - ⇒ l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
    - ⇒ la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
    - ⇒ le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 33;
    - ⇒ la quantità giornaliera e annua di rifiuti prodotti;
    - ⇒ la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
    - ⇒ copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (deposito preliminare, messa in riserva, ecc.);
  - b) per il Soggetto gestore:
    - ⇒ l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
    - ⇒ la descrizione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
    - ⇒ la descrizione delle fasi di gestione eventualmente affidate a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
    - ⇒ i documenti relativi alle autorizzazioni per le fasi di gestione del rifiuto;
  - c) le modalità di esecuzione del servizio;
  - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e il Soggetto gestore, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
  - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
  - f) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. L'importo relativo al servizio oggetto di convenzione viene concordato tra il produttore/detentore e il Soggetto gestore.
4. Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

**PARTE VI – DECORO URBANO ED AMBIENTALE****Art. 40 - Disposizioni di carattere generale**

1. Tutti i luoghi e spazi pubblici, privati aperti al pubblico o soggetti a pubblico passaggio, e/o luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri di qualsiasi materiale. A tal fine è vietato gettare, spargere, lasciarvi cadere o deporre in qualsiasi ora del giorno e della notte acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbacce, e qualsiasi tipo di rifiuto organico vegetale, materiale di demolizione, parti vetuste di veicoli ed altri materiali ingombranti, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo, fatto salvo il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei giorni previsti per le raccolte a domicilio.
2. Gli edifici devono avere, di norma, canali di gronda e di scolo per le acque pluviali che raggiungano la sede stradale; in caso di presenza di marciapiedi dovranno attuarsi sistemi tali per cui lo scolo delle acque avvenga comunque nella sede stradale.
3. Per gli edifici le cui caratteristiche risulterebbero compromesse da un intervento di adeguamento dei canali suddetti, il Comune, previa apposita verifica ad opera dei competenti uffici, potrà concedere una deroga al presente obbligo, proponendo soluzioni diverse e/o alternative.
4. E' fatto altresì divieto:
  - a) di imbrattare monumenti, edifici pubblici e/o facciate di edifici privati visibili sulla pubblica via;
  - b) di imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse o altri manufatti d'arredo destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
  - c) di effettuare sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
  - d) di spostare, insudiciare, rompere o manomettere i cestini porta rifiuti ed in genere qualsiasi
  - e) manufatto di arredo urbano;
  - f) compiere in luogo pubblico o in vista del pubblico atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia, disagio o incomodo alle persone;
  - g) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini, aree verdi o in qualsiasi luogo;
  - h) sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare sulle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, scale, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
  - i) utilizzare luoghi pubblici (piazzali antistanti cimiteri, sagrati delle chiese ecc.) per attività sportive e/o ricreative che rechino disturbo alla quiete pubblica, salvo manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.
5. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a) di ammassare, ai lati delle case o dei locali o innanzi ai medesimi, qualsiasi materiale, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali (subordinate ad autorizzazione), ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - b) di utilizzare balconi, terrazzi, come luogo di deposito di relitti, rifiuti, altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- c) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie o simili, su cortili,
- d) balconi e/o luoghi di pubblico passaggio, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- e) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori, di aiuole o giardini, o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio e dilavamento sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

**Art. 41 - Pulizia dei terreni non edificati**

1. I terreni privati devono essere tenuti costantemente puliti e sottoposti a regolare manutenzione, ovvero sfalcio di qualsiasi pianta ed erba infestante, in maniera tale da evitare inconvenienti di carattere igienico sanitario, a garanzia dell'igiene dell'ambiente, della salute delle persone nonché nel rispetto delle norme regionali antincendio.

2. E' fatto divieto, ai proprietari e conduttori di terreni, la coltivazione delle fave, secondo le modalità già previste dalla Ordinanza Regionale, al fine di prevenire e contenere i danni e i disturbi provocati ai soggetti sensibili ed affetti dalla relativa patologia. E fatto altresì obbligo di provvedere alla rimozione delle piante eventualmente cresciute naturalmente. In caso di inadempienza vi provvederà d'ufficio il Comune, a danno dei contravventori.

3. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade, di provvedere alla pulizia dei fondi di cui sopra, anche se non prospicienti alle strade ed alle abitazioni. Gli stessi dovranno altresì avere cura che la vegetazione ed i rami non fuoriescano dal terreno privato ed invadano le aree pubbliche o private soggette a pubblico transito. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. L'Autorità Comunale può obbligare i proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, o privato aperto al pubblico, nel centro urbano, a recingere idoneamente la proprietà privata in modo da impedire l'accesso, ovvero l'abbandono ed il deposito incontrollato di ogni genere di rifiuti.

5. Ogni tipo di recinzione non deve costituire pericolo all'incolumità pubblica.

6. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona comunale, qualora ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed al pubblico interesse.

**Art. 42 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di caffè, bar, latterie, e simili, che occupano il suolo pubblico con tavoli, sedie o in qualsiasi altro modo di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

2. Tale obbligo è altresì applicabile ai concessionari di occupazione di aree pubbliche rilasciate a titolo diverso dai suddetti quali, ponteggiatori, aree di cantieri e simili.

3. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza, ovvero provvedere alla rimozione delle bottiglie e lattine depositate all'esterno, nell'area di pertinenza del locale.

4. Le operazioni di pulizia devono essere eseguite in maniera tale che detti rifiuti siano raccolti e non dispersi o riversati, anche in parte, attraverso le griglie di scolo delle acque meteoriche della canalizzazione comunale.

5. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

#### **Art. 43 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

1. I cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili, i portici interni ed esterni adibiti a pubblico passaggio e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, a qualunque scopo destinati, devono essere mantenuti, a cura dei proprietari, o conduttori, costantemente puliti, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni, da depositare fuori nei giorni previsti per la raccolta.

3. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie, per restauri, traslochi e simili, detti cortili anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo fastidioso o impedimento.

#### **Art. 44 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come indicato nel regolamento edilizio.

#### **Art. 45 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza, provvede d'ufficio il Comune con l'addebito delle relative spese.

#### **Art. 46 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe**

1. E' fatto divieto ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, in danno dei soggetti obbligati.

#### **Art. 47 - Trasporto di materiale di facile dispersione e di demolizione**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre, detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al loro trasporto, tale da impedirne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico deve essere convenientemente coperto per evitare che le stesse non diffondano nell'aria.

#### **Art. 48 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri**

1. Chi effettua operazioni di carico/scarico merci, e di materiali (esempio: legna da ardere, sabbia ed altro), lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere ad operazioni ultimate alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere senza indugio allo sgombero dei materiali e alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

#### **Art. 49 - Divieto di abbandono e conferimento improprio di rifiuti**

1. E' vietato scaricare sul suolo pubblico, privato aperto al pubblico, nonché privato in vista al pubblico, rifiuti di qualsiasi genere, ovvero rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi, altri oggetti ingombranti e materiali da demolizione in considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica gli stessi dovranno essere conferiti secondo le modalità già prescritte dal presente regolamento.

2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, gli argini e le sponde dei fiumi.

3. E' fatto assoluto divieto conferire impropriamente, nel circuito della raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati, qualsiasi rifiuto che deve essere smaltito secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Nella fattispecie i residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché i rifiuti speciali e quelli non assimilati agli urbani devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dal presente regolamento. In particolare le macerie provenienti da piccole manutenzioni domestiche e/o da lavori edili devono essere conferite a cura dell'utente e/o dalla ditta esecutrice dei lavori direttamente al centro di raccolta e/o a impianto autorizzato di trattamento/recupero.

#### **Art. 50 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti**

1. E' vietato, nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti, volantini od altri oggetti.

#### **Art. 51 - Divieto di Affissione di avvisi pubblicitari**

1. Ai fini di un maggior decoro del centro urbano è vietata l'affissione di materiale pubblicitario, locandine ed avvisi vari, effettuata irregolarmente sui muri, sui pali della luce, sugli alberi e su qualsiasi luogo a ciò non predisposto. La collocazione di striscioni, bandierine o altri addobbi sulla pubblica via in occasione di feste locali, sagre, ecc., preventivamente autorizzate dal Comune, che stabilirà la relativa ubicazione. E' fatto obbligo di rimuovere le predette installazioni entro 48 ore dal termine della festa, sagra, ecc. Qualora la festa, sagra, manifestazione, ecc. sia finanziata anche parzialmente dal Comune, il saldo del contributo sarà erogato dopo l'adempimento citato.

#### **Art. 52 - Disposizioni riguardanti gli animali domestici e da cortile**

1. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere di animali.

2. E' vietato detenere qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla nel centro abitato.

3. I proprietari di cani e di altri animali domestici, nonché le persone incaricate della loro custodia devono impedire che l'animale sporchi con i propri escrementi, le strade, i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi pubblici, i giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti. Qualora ciò si verificasse è fatto obbligo al proprietario e/o custode dell'immediata rimozione del rifiuto depositato dall'animale. Essi devono inoltre evitare che gli stessi animali possano arrecare disturbo di qualsiasi genere alle altre persone.

4. E' fatto divieto nutrire gli animali domestici sulla pubblica via.
5. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, ivi compresi i cortili condominiali, i portoni, le scale, e gli anditi, è vietato far circolare cani se non assicurati al guinzaglio. Gli animali di grossa taglia e/o da guardia, oltre che al guinzaglio, dovranno essere muniti altresì di idonea museruola nel rispetto della normativa vigente.

**PARTE VII - DIVIETI, CONTROLLI, SANZIONI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO****Art. 53 - Divieti**

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente è severamente vietato:
  - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
  - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
  - c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal presente regolamento;
  - d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
  - e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
  - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
  - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
  - h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
  - i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
  - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
  - k) il conferimento, la dove è previsto, dei rifiuti senza sacchetto o in differente tipologia di sacchetto;
  - l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali per i quali la combustione sia prevista da apposita norma o da specifica ordinanza, al fine dell'eliminazione di patologie fitosanitarie, o da autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti;
  - m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
  - n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
  - o) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
  - p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
  - q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione.

**Art. 54 - Controlli**

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del Regolamento.
2. Il Soggetto gestore deve comunicare agli Agenti di Polizia Municipale le eventuali violazioni commesse dall'utenza; questi verificano l'accaduto e provvedono a comminare le sanzioni previste dal successivo articolo 40.
3. Le violazioni al Regolamento possono essere segnalate anche da Agenti e Funzionari del Comune

appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

4. Gli Agenti preposti al controllo sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al Regolamento.

#### Art. 55 - Sanzioni

1. Le violazioni al Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006, o da altre normative specifiche in materia, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla L. 24.11.1981, n. 689.

VIOLAZIONE	CASISTICA	IMPORTO (€)	
		Minimo	Massimo
Conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati ridotti di volume, che per dimensione e consistenza possano arrecare danno ai contenitori, ai mezzi, ai cittadini e agli addetti al servizio	-	25,00	50,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori	-	25,00	150,00
Immissione nei contenitori per la raccolta differenziata di differenti tipologie di rifiuti	-	25,00	150,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	-	50,00	100,00
Abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);	-	25,00	50,00
L'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico	-	25,00	50,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, secondo gli art. 8, 9 del presente regolamento, al servizio di raccolta senza apposita convenzione	Rifiuti non pericolosi	25,00	150,00
	Rifiuti pericolosi	105,00	620,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali (previa autorizzazione o nei periodi autorizzati)	-	50,00	150,00
Deposito dei rifiuti fuori dai contenitori	-	25,00	50,00
Manomissione e danneggiamento dei contenitori stradali per la raccolta	-	50,00	150,00
Parcheggio dei veicoli accanto ai contenitori in modo da impedire o rendere difficoltosa la raccolta dei rifiuti	-	25,00	50,00
Spostamento dei contenitori a seguito di lavori di manutenzione stradale e mancata risistemazione nel luogo originario	-	25,00	50,00
Mancata pulizia di aree private, mancato taglio	-	25,00	50,00

dell'erba nel periodo estivo, mancato contenimento delle aiuole in prossimità di strade o spazi pubblici			
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee (Art.192 del D.L.gs 152/06)	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	25,00	150,00
	Rifiuti pericolosi e/o ingombranti	105,00	620,00
Altre violazioni non specificate	-	25,00	150,00

2. Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma I del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.

3. Sono fatti salvi i diritti della Pubblica Amministrazione per il risarcimento degli eventuali danni subiti e per i maggiori oneri sostenuti, causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

#### **Art. 56 - Efficacia del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici (15) giorni dall'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

2. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall'organo Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso.

#### **Art. 57 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa richiamo al D.Lgs 152/2006, al DM 8 aprile 2008, al DM 13 maggio 2009, alle linee guida regionali sugli ecocentri dell'agosto 2009, al piano regionale di gestione dei rifiuti e alle norme vigenti in materia per quanto applicabili.

**ALLEGATO A – SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ presso la sede Municipale, tra:

- il \_\_\_\_\_, Responsabile Servizio, il quale nel presente atto agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (codice fiscale \_\_\_\_\_), nel seguito del presente atto COMUNE;
- il/a signor/a \_\_\_\_\_, (codice fiscale \_\_\_\_\_) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della impresa/società \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nel seguito del presente atto GESTORE;

**PREMESSO**

Che con contratto repertorio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ l'Unione dei Comuni "Bassa Valle del Tirso e del Grighine" ha affidato all'impresa/società \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei Comuni di Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu;

Che il Comune di \_\_\_\_\_ è proprietario del centro comunale di raccolta sito in località \_\_\_\_\_, regolarmente autorizzato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009 e delle linee guida regionali dell'agosto 2009, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo avvenuta con Deliberazione G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO**

**Art. 1** - Il Comune di \_\_\_\_\_ cede in gestione, nello stato in cui si trova, alla impresa/società \_\_\_\_\_ come sopra identificata, che accetta, la gestione del centro comunale di raccolta sito in località \_\_\_\_\_.

**Art. 2** - La gestione del centro di raccolta rientra nell'ambito dell'appalto del servizio appaltato dall'Unione e al GESTORE non spetta alcun compenso da parte del COMUNE, salvo diversi accordi pattuiti tra le parti per ulteriori servizi oltre quelli previsti dal contratto di appalto stipulato dall'Unione.

**Art. 3** - Il gestore avrà l'obbligo di gestire l'ecocentro, secondo le disposizioni del capitolato speciale di appalto del servizio, e conformemente alle disposizioni del DM 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009 e delle linee guida regionali dell'agosto 2009. Inoltre avrà l'obbligo di rispettare integralmente il vigente regolamento di gestione dei rifiuti in ambito urbano con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 27 della parte III.

**Art. 4** - Sono a totale carico del gestore tutte le spese relative ad eventuali danni arrecati alla struttura e derivanti da un suo errato o improprio utilizzo.

**Art. 5** - La presente convenzione, redatta in bollo e in duplice originale, una per ciascuna delle parti firmatarie sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi delle vigenti norme.

**Art. 6** - Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa richiamo al D.Lgs 152/2006, al DM 8 aprile 2008, al DM 13 maggio 2009, alle linee guida regionali sugli ecocentri dell'agosto 2009, al piano regionale di gestione dei rifiuti e alle norme vigenti in materia per quanto applicabili.

Letto confermato e sottoscritto il \_\_\_\_\_

Per il GESTORE

Per il COMUNE